

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione nr. 42

del Commissario Straordinario

Oggetto: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni per l'anno d'imposta 2016.

Nell'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 1300, nella sede del Comune di Sella Giudicarie, nell'ufficio del Commissario Straordinario, Sig. Emanuele Bonafini, nominato dalla Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento nella seduta del 30 dicembre 2015, in presenza del segretario comunale, Vincenzo Todaro, il Commissario delibera su quanto in oggetto e riportato nel presente verbale.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata dal giorno

13 APR 2016

all'Albo telematico over rimarrà esposta per 10 giorni interi consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincenzo dr. Todaro



OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni per l'anno d'imposta 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- il Comune di Sella Giudicarie, è stato istituito con la Legge della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 17 del 24 luglio 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e nasce dalla fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), in sostituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMUP) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I);

Visto l'art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale per il 2016) che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) di cui agli art. 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 41 di data 12 aprile 2016 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.;

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2016 dalla citata disciplina (art. 18 della L.P. n. 21/2015) sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,0%
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%
Altri fabbricati.	0,895%
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola.	0,1%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti.	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014;

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale l'art. 18 comma 1, lettera b) della L.P. 21/2015 ne fissa dal periodo d'imposta 2016 la totale esenzione assieme alle fattispecie assimilate ed alle loro pertinenze;

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola l'art 18, comma 7 lettera a) della L.P. 21/2015 per il periodo d'imposta 2016 fissa una deduzione d'imponibile pari a 1.500,00.= euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2016 nel quale viene tra l'altro espresso che *"l'obiettivo della manovra provinciale, in presenza di un calo delle risorse disponibili, è quello di preservare, se possibile, l'attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei cittadini, con una riallocazione di quelle provinciali maggiormente orientata verso le imprese che beneficiano in misura minore delle agevolazioni nazionali"*. (omissis) "A tal fine la Provincia provvede ad una riduzione delle aliquote IM.I.S. sui fabbricati strumentali alle attività

produttive appartenenti a specifiche categorie catastali.” (omssis) “I comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base.”.

Fissato l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad euro 1.114.000,00.=;

Richiamato il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare di assimilare ad abitazione principale le seguenti fattispecie:

- L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo e si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- L'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2016 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE DI IMPOSTA	DEDUZIONE DI IMPONIBILE
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,0%		
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=	
Altri fabbricati.	0,895%		
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%		
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00.=
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Rilevato inoltre che il Regolamento per la disciplina dell'imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) approvato con deliberazione n. 41 di data 12 aprile 2016 all'art. 8 comma 4 prevede : *“Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre.”*

Ritenuto, date le difficoltà operative derivanti dall'applicazione del tributo, nonché dalla necessità di un congruo spazio di tempo per gli aggiornamenti necessari per una corretta definizione dell'ammontare dell'imposta, di stabilire che l'imposta dovuta possa essere versata con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2016, ferma restando la facoltà prevista dal comma 5 dello stesso art. 8 per i contribuenti di

versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi;

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L s.m.;

Visti i seguenti pareri del segretario comunale da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, come segue:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- parere di regolarità contabile, quale responsabile del servizio finanziario;

Evidenziata la propria competenza, quale Commissario straordinario del Comune di Sella Giudicarie, in esecuzione di apposita nomina con deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2015;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige D.P.G.R. 1° febbraio 2005, n. 3/L, ed in particolare gli articoli 26, 28, 79 ed 81;

D E L I B E R A

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2016:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE DI IMPOSTA	DEDUZIONE DI IMPONIBILE
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,0%		
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=	
Altri fabbricati.	0,895%		
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%		
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00.=
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. Di stabilire che per l'anno 2016 l'imposta dovuta possa essere versata con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2016, ferma restando la facoltà per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e secondo le modalità (esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011.

4. Di dotare, con specifico consenso appositamente e separatamente espresso, la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire immediata certezza giuridica, fondamentale per l'operatività del nuovo Comune.
5. Di dare evidenza al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi della L.R. 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni (ricorso alternativo col precedente), ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario straordinario avente ad oggetto:

Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni per l'anno d'imposta.

Pareri ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 15.

Art. 56 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprimono

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente


- parere di regolarità contabile quale responsabile del servizio finanziario.

in data 11 aprile 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO

Parere relativo a quanto disposto con deliberazione del Commissario straordinario n. 62 del 12 aprile 2016 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincenzo Todaro



Data lettura del presente verbale, esso viene approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

Emanuele Bonafini



IL SEGRETARIO

Vincenzo Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì 13/04/2016



IL SEGRETARIO

Vincenzo Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO

Vincenzo Todaro

Lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, terzo comma del D.P.Reg 01/02/2005, n. 3/L.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza

IL SEGRETARIO
Vincenzo Todaro

Addì